

Corti supreme

Paolo Bianchi

L'istituzione e lo sviluppo di organi posti al vertice del sistema giudiziario hanno percorso, negli ordinamenti occidentali di matrice liberale, due vie distinte

In estrema sintesi, il sistema inglese ha seguito un'evoluzione costante, fondata sull'accentramento della giustizia presso le corti regie, la derivazione dei giudici dalla classe forense e la loro stretta connessione con il potere del re. Ciò ha consentito il consolidamento di una posizione di autorevolezza e relativa indipendenza rispetto alla corona. Sintomatici di tali acquisizioni sono l'autonoma elaborazione in seno alle corti delle regole del processo e l'affermazione di principi quali lo *stare decisis* e il *Rule of law* [v. RULE OF LAW], i quali – funzionali al disegno accentratore della monarchia – hanno consentito ai vertici giudiziari un costante controllo sull'applicazione del diritto. Lo stesso principio di supremazia del Parlamento è stato oggetto di interpretazione per così dire adeguatrice, nel senso che la legge può derogare al *common law* [v. COMMON LAW] ma incontra il limite dei diritti storicamente riconosciuti in sede giurisdizionale.

Sul continente la frattura storica è prodotta dalla Rivoluzione francese, che da un lato conduce alla costituzionalizzazione del principio di separazione tra i poteri [v. SEPARAZIONE DEI POTERI], ma dall'altro (rispondendo alla diffusa sfiducia nei confronti dei *parlements*) crea una magistratura rigidamente burocratizzata, alla quale è negata la funzione di interprete del diritto. È in questa chiave di lettura che possiamo leggere l'introduzione del *référé législatif* e del *Tribunal de Cassation*, successivamente riformato in *Cour de cassation*: il vertice della giurisdizione doveva combattere il particolarismo interpretativo dei giudici, riconducendoli alla corretta e uniforme applicazione della legge, così come la codificazione del diritto intendeva sopprimere sia il pluralismo delle fonti sia la frammentazione giurisprudenziale.

I due percorsi evolutivi hanno prodotto due distinti modelli di giurisdizione e, di conseguenza, concezioni distinte della funzione e del ruolo delle corti supreme: gli ordinamenti di *common law* hanno organi di vertice all'interno di sistemi giudiziari strutturati gerarchicamente. In essi la corte suprema è (almeno in linea di principio e salvi gli sviluppi ai quali accenneremo oltre) giudice pieno, in ultima istanza, del fatto e del diritto; gode di ampia autonomia nei confronti sia del legislatore che dell'esecutivo; è vincolata dai propri precedenti ma, in virtù dello stesso principio, le sue decisioni vincolano i gradi inferiori della giurisdizione. Negli ordinamenti di *civil law* la soggezione del giudice alla legge implica che la corte suprema non sia giudice finale della causa

ma giudice di legittimità, investito della funzione di decidere la questione di diritto, non in vista della tutela dei diritti individuali ma dell'omogeneità nell'applicazione del diritto.

Questi caratteri originari hanno condizionato l'evoluzione dei due modelli in direzioni diverse, che solo in tempi recenti paiono convergere.

Di particolare interesse è la nascita del controllo giudiziario di legittimità costituzionale negli Stati Uniti, a partire dalla decisione *Marbury v. Madison* del 1803 [v. CONTROLLO DIFFUSO DI COSTITUZIONALITÀ]. Ai nostri fini interessa osservare che il giudizio sulla costituzionalità degli atti dei poteri pubblici è interpretato come parte integrante della funzione giurisdizionale: se il giudice decide sul diritto, la costituzione – in quanto parte del quadro normativo – è parametro pienamente utilizzabile. Il controllo compete ad ogni giudice, ma alla Corte suprema, in quanto vertice giudiziario della federazione, spetta l'ultima parola: su tali premesse la Corte ha affermato la propria preminenza sia all'interno del sistema giudiziario federale, sia, attraverso la *incorporation doctrine*, nei confronti dei giudici statali di vertice.

L'introduzione del controllo di costituzionalità negli ordinamenti di *civil law* segue una diversa traiettoria. Nel corso del XX secolo si istituiscono corti specializzate che giudicano esclusivamente i conflitti tra i poteri dello Stato, tra gli enti territoriali di rilievo costituzionale che lo compongono e che svolgono un controllo di legittimità costituzionale delle leggi ed eventualmente di atti regolamentari. Tali corti sono estranee alla giurisdizione ordinaria, sono composte da giudici almeno in parte non provenienti dalla magistratura e, almeno nel caso francese, non necessariamente da giuristi. La loro nomina dipende, in varia misura, dalle assemblee legislative e dagli esecutivi, al fine di favorire la permeabilità dell'organo giudicante rispetto alle istanze politiche. Il potere di disporre per sentenza l'annullamento degli atti normativi pone le corti costituzionali a diretto contatto – ed eventualmente in conflitto – con gli organi politicamente legittimati. La posizione occupata negli ordinamenti da tali organi li rende al tempo stesso estranei all'amministrazione della giustizia ma decisivi nella formulazione degli indirizzi interpretativi. Da ciò la conflittualità emersa in più occasioni tra il *Tribunal Supremo* e il *Tribunal Constitucional* in Spagna, così come tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione in Italia: la coesistenza di un giudice di vertice dell'interpretazione legislativa e di uno che detiene la preminenza sul piano dell'interpretazione costituzionale è resa difficile dalla diffusione di tecniche di interpretazione della legge intese a renderla conforme a costituzione, con l'effetto collaterale di creare aree di sovrapposizione tra funzioni originariamente distinte.

I due modelli di giurisdizione costituzionale, come si è accennato, hanno conosciuto negli scorsi decenni un processo di graduale avvicinamento.

Le corti costituzionali europee hanno elaborato tecniche di giudizio che spesso, attraverso la necessaria concretezza del giudizio incidentale o del ricorso diretto, le pongono in contatto con gli aspetti applicativi della disposizione oggetto di sindacato, giungendo a interagire con il giudice ordinario.

La Corte suprema statunitense, dal canto suo, nel corso del Novecento si è svincolata dalla funzione di giudice di ultima istanza, ottenendo il controllo del proprio ruolo per concentrarsi su un numero circoscritto di questioni di primaria importanza. La Corte suprema attuale opera in modo simile a una corte europea per quanto concerne l'esemplarità assunta dal caso singolo e il carattere generale, sostanzialmente normativo, delle proprie decisioni.

Un altro elemento di convergenza è nell'assunzione, spesso dichiarata, di un ruolo antimaggioritario, inteso come garanzia dei diritti inviolabili dell'individuo e delle minoranze contro le prevaricazioni degli esecutivi e delle maggioranze parlamentari. Connessa a tale posizione è la creatività sul piano del riconoscimento di nuovi diritti, ottenuta mediante il ricorso all'interpretazione evolutiva o al diritto per principi. Prerogativa, si badi, non esclusiva delle corti costituzionali in Europa: si pensi alle decisioni della Corte di cassazione francese in tema di danno da nascita o di quella italiana in tema di fine vita.

L'attivismo giudiziario, oggetto di riflessione da almeno un secolo, è oggi una componente inevitabile della giurisdizione di vertice, posto che il controllo sempre più spesso, per ragioni che qui non possiamo approfondire, è esercitato sulle irragionevoli scelte del legislatore o sulle sue ingiustificate omissioni.

Ciò determina una crescente esposizione alle critiche dell'opinione pubblica e agli scontri con le maggioranze di governo. Il fenomeno è divenuto evidente negli ultimi anni, in cui sono state messe in discussione in più Stati (Ungheria, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca e Stati Uniti) le modalità di nomina dei giudici della corte suprema e delle corti costituzionali, al fine – dichiarato – di rendere la composizione di tali organi, e in definitiva l'operato, coerenti con i mutati indirizzi politici.

Da questo punto di vista, le recenti vicende statunitensi mostrano come la nomina dei giudici della Corte suprema federale sia un'occasione di confronto e scontro politico e come i presidenti adottino una linea politica per le nomine, chiaramente orientata alla conferma o al rovesciamento della giurisprudenza consolidata su temi ritenuti centrali per l'attuazione del proprio programma. Molto più che in passato, la scelta presidenziale del candidato ideale trascura gli elementi che ne garantiscono l'imparzialità, per indirizzarsi al contrario verso la sua chiara riconoscibilità ideologica e culturale. Lo stesso procedimento di conferma davanti al Senato evidenzia l'esistenza

di schieramenti precostituiti e l'abbandono di criteri di verifica fondati sul possesso di elevati requisiti tecnici e di un prestigio indiscusso, prediligendo il sostegno o la critica espressi secondo logiche di appartenenza politica.

Il tema posto tocca uno degli snodi chiave delle democrazie costituzionali, la presenza di organi di garanzia in grado di contrastare, in nome dei diritti inviolabili, le scelte della maggioranza contingente. È presto per intravedere una soluzione al problema; possiamo solo osservare che i criteri di nomina sono, in ciascun ordinamento, legati a maggioranze più o meno ampie, e solo la presenza di convenzioni costituzionali [v. CONSTITUTIONAL CONVENTIONS] intese a mitigare gli effetti di una rigorosa applicazione degli enunciati normativi ha finora consentito la composizione di organi rappresentativi (anche) delle minoranze politiche [v. MINORANZE POLITICHE], etniche [v. MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE] e religiose.

Un accenno merita infine la crescente importanza assunta dalle corti internazionali che, per le funzioni svolte e per le tecniche di giudizio impiegate, si pongono quali interlocutori, talvolta conflittuali, riproponendo nei confronti delle corti statali la dinamica che abbiamo visto nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e costituzionale.